



Comune di Pietrapaola

(Provincia di Cosenza)

AREA 2 – TECNICA-MANUTENTIVA-TERRITORIO
SERVIZIO 2

ORDINANZA N. 164 DEL 31.05.2021

Oggetto: DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE E DELLE ATTIVITA' CONNESSE NELLO SPECCHIO D'ACQUA E SULL'ARENILE DI PIETRAPAOLA PER L'ANNO 2021

IL SINDACO

PREMESSO CHE per la stagione estiva 2021 è necessario disciplinare l'attività balneare lungo il litorale marittimo di Pietrapaola;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22-7-1975, n. 382”;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 21 dicembre 2005, n. 17 “Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”, come da ultimo emendata con L.R. n. 16/2017 del 04/05/2017;

VISTO il Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14.07.07 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.07) in base al quale i Comuni emettono l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico – ricreativa;

VISTI gli artt. 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA l'Ordinanza n. 36/2017 del 07/06/2017 recante “**Disciplina della Sicurezza balneare nel circondario marittimo di Corigliano Calabro**” per l'anno 2017, emessa dalla Capitaneria di Porto di Corigliano e trasmessa a mezzo pec l'8/06/2017, acquisita al prot. dell'Ente al n. 1981/17 del 09/06/2017, a tutt'oggi vigente stante l'accertamento operato per le vie brevi dal responsabile del procedimento presso gli uffici preposti della Capitaneria di Porto di Corigliano;

VISTO il T.U. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

VISTO l'art. 650 c. p. (“Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità”);

DATO ATTO dell'avvenuta adozione del **Piano Comunale di Spiaggia**, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 21/12/2016;

RITENUTO di emanare specifiche disposizioni al fine di garantire l'uniformità dell'uso del demanio marittimo lungo tutta la costa comunale, nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di gestione dell'Amministrazione Comunale ed in sinergia con le altre Autorità preposte;

PRECISATO CHE, per quanto non espressamente previsto da questo provvedimento, restano salve le disposizioni delle normative in materia, in particolare le norme contenute nel Piano Demaniale Marittimo Regionale, nonché i provvedimenti emanati dalle singole Autorità Marittime competenti in materia;

VISTI, inoltre:

-la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.248 del 07

ottobre 2020 con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
-la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021, con la quale è stato prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021, con la quale è stato prorogato, fino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, che aveva modificato l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.248 del 07 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 31 gennaio 2021 i termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;

VISTA la legge 12 marzo 2021, n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.61 del 12 marzo 2021, inerente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021, con il quale sono stati, tra l'altro, prorogati al 30 aprile 2021 i termini di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e sono state fissate dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, ulteriori disposizioni da applicarsi sull'intero territorio nazionale;

TENUTO CONTO della necessità di garantire l'adeguata informazione in merito al rispetto del distanziamento fisico ed evitare possibili assembramenti al fine di assicurare agli operatori e agli utenti la dovuta sicurezza;

CONSIDERATO CHE le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, nel disciplinare la stagione balneare 2021, regolano anche profili che attengono all'incolumità pubblica ed alla salute degli utenti e degli addetti al settore, con implicazioni anche in tema di ordine e sicurezza pubblici, ivi comprese quelle conseguenti alla possibile necessità di consentire il rapido deflusso della battigia in caso di emergenza o di pericoli per l'incolumità pubblica;

RITENUTO, all'eventuale necessità, di dare previa comunicazione al Prefetto, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla attuazione delle disposizioni qui riportate, anche ai sensi dell'art. 54 del TUEL;

FERMA restando la competenza della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Corigliano Calabro, che con propria Ordinanza provvede a regolamentare le attività connesse all'uso degli specchi acquei e l'attività di assistenza e salvataggio negli spazi in concessione e negli spazi lasciati alla fruibilità pubblica;

DATO ATTO CHE:

-le norme emergenziali intervenute per contenere la diffusione del rischio del contagio da COVID-19, nel rispetto e in aderenza alle raccomandazioni dell'OMS e dell'ISS Italiano, hanno tra l'altro, disposto l'obbligo di mantenere la distanza sociale e il divieto di assembramenti tra le persone in ogni situazione;

-la stagione balneare 2021, pertanto, sarà caratterizzata inevitabilmente dalle misure di contenimento dettate dal perdurare dell'emergenza COVID-19 e da una serie di accorgimenti atti a prevenire la diffusione del virus principale e le relative varianti;

VISTA l'Ordinanza del PGR n. 40 del 31.05.2021 recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Aggiornamento delle disposizioni per la ripresa delle attività economiche e sociali a seguito dell'adozione dell'Ordinanza del Ministro della Salute 29 maggio 2021*”;

PRESO ATTO dell'allegato “A” alla citata Ordinanza PGR n. 40/2021 recante “*Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali*”, di cui al Documento della Conferenza delle Regioni n. 21/75/CR2B/COV19 del 28 maggio 2021 e Ordinanza Ministro Salute 29 maggio 2021;

ORDINA

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

La presente Ordinanza disciplina l'utilizzo e la fruizione delle aree demaniali marittime per gli aspetti legati alla balneazione ed alle attività connesse, svolte durante la corrente stagione balneare lungo il litorale costiero del Comune di Pietrapaola.

La stagione balneare è compresa tra il 1° maggio ed il 31 ottobre 2021.

Ogni stabilimento balneare, nell'arco della stagione come sopra definita, deve garantire la propria attività per almeno tre mesi consecutivi e comprensivi dei mesi di luglio ed agosto.

Il servizio di salvamento deve essere garantito secondo quanto stabilito nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 36/2017, sopra precisata, emessa dalla Capitaneria di Porto di Corigliano e rinvenibile sull'Albo on-line della stessa autorità alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale:

<https://www.guardiacostiera.gov.it/corigliano-calabro/Pages/ordinanze.aspx>

ART.2 – ZONE DI MARE RISERVATE E VIETATE ALLA BALNEAZIONE - INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE E DELLE ACQUE SICURE – DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE E DELLE ALTRE ATTIVITA' – CORRIDOI DI ATTERRAGGIO E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO.

Al fine di evitare sovrapposizione sulle competenze e confusione per i concessionari e l'utenza, per quanto attiene alle definizioni e disposizioni del presente titolo si rinvia agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 dell'Ordinanza della Capitaneria di Porto n. 36/2017.

ART. 3 – PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE – DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE E DELLE ALTRE ATTIVITA'.

Nelle spiagge destinate alla libera fruizione, anche con riferimento al Piano Spiaggia adottato e nell'eventualità di rilascio di Concessioni Demaniali Marittime Temporanee/Stagionali per la corrente stagione balneare, la cui indicazione potrà essere accertata presso l'Ufficio Tecnico Comunale, è vietato:

a) occupare la fascia di spiaggia di 5 metri dalla battigia che deve essere lasciata libera da ingombri (es. ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, etc.), per garantire la sicurezza della balneazione e, in particolare, l'agevole entrata e uscita dall'acqua dei bagnanti, nonché il transito del personale e dei mezzi preposti al soccorso;

b) nelle zone riservate alla balneazione e negli orari compresi tra le 8,00 e le 20,00 è altresì vietato:

- lasciare natanti in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento delle attività balneari, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- lasciare, oltre il tramonto del sole, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate;
- campeggiare o effettuare insediamenti occasionali anche con tende e/o altre strutture;
- transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso;
- praticare qualsiasi gioco (per esempio: gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, etc.) se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi;
- condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio a guinzaglio, i cani guida per i non vedenti;
- tenere ad alto volume radio, juke box, mangianastri ed, in generale, apparecchi di diffusione sonora;
- esercitare attività (esempio commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, etc.) organizzare giochi, manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza l'autorizzazione dei competenti Uffici comunali;
- gettare a mare o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;
- introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, salvi i casi appositamente autorizzati;
- effettuare la pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lanci degli stessi anche a mezzo aerei;
- sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi d'acqua riservati ai bagnanti con qualsiasi mezzo aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 mt. Ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
- pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle zone destinate alla balneazione;

- esercitare qualsiasi attività a scopo di lucro, organizzare giochi e/o manifestazioni ricreative o sportive senza l'autorizzazione dei competenti Uffici comunali e di altri enti eventualmente competenti;
- posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione;
- distendere o tinteggiare reti da pesca;
- effettuare attività di noleggio di attrezzature balneari, da parte di privati, sulle spiagge libere;
- realizzare opere, ovvero installare strutture, che possano costituire impedimento o pregiudizi per l'utilizzazione degli apprestamenti destinati alla fruizione delle aree demaniali da parte dei portatori di handicap;
- realizzare qualsiasi opera, anche se di tipo amovibile e provvisoria, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità competente;
- effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in violazione delle norme in materia di tutela ambientale;
- spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute, compresi le indicazioni ed i cartelli posizionati dall'Amministrazione Comunale che interessano le aree inibite alla balneazione.

Per quant'altro qui non previsto si rimanda alle disposizioni dell'Autorità Marittima Competente (Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Corigliano Calabro).

ART. 4 – DISCIPLINA DELLE STRUTTURE E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 08,00 alle ore 20,00, con possibilità di protrarre l'apertura dei servizi accessori fino all'orario consentito dall'Amministrazione Comunale secondo le disposizioni in materia di orari e di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Ogni stabilimento deve essere provvisto di apposita concessione demaniale marittima, di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciate a cura delle autorità competenti.

È fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (in almeno due lingue) contenente il prezzo comprensivo di IVA dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla L. 25/08/91 n° 284 ed al decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991.

Per quant'altro qui non richiamato si rinvia all'art. 8 dell'Ord. n. 36/2017 della CP Corigliano Calabro.

Inoltre, particolare attenzione dovrà essere posta relativamente agli obblighi per "l'assistente bagnante", alle cui competenze e responsabilità si rinvia con specifico riferimento all'art. 9 della medesima ordinanza di cui sopra.

VISITABILITÀ DEGLI IMPIANTI ED ACCESSI AL MARE (VARCHI)

I concessionari devono garantire la visitabilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della L. n° 104/92.

Nelle aree in concessione devono essere predisposti, in particolare, appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge sia parallelamente che normalmente alla battigia – al fine di garantire l'accesso al mare e la mobilità all'interno delle aree stesse – anche se detti percorsi non sono riportati nel titolo concessorio.

Allo stesso fine, detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe alle aree in concessione, previa semplice comunicazione completa della data di inizio lavori al Comune di Pietrapaola – Area Tecnica Servizio 2, allegando relazione tecnica della tipologia dell'opera amovibile e planimetria dei percorsi a firma di un tecnico abilitato e dovranno, comunque, essere rimossi al termine della stagione balneare.

A cura dei concessionari devono essere individuati all'interno delle aree in concessione, localizzati e segnalati con apposita cartellonistica (mt 1.00 x 0.50 mt con l'indicazione "INGRESSO SPIAGGIA LIBERA") specifici varchi di larghezza non inferiore a 1.50 mt. al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche al fine della balneazione.

Ove tale disposizione non venga rispettata si dovrà procedere ad apposita procedura sanzionatoria a cura della Capitaneria di Porto o della Polizia Locale, attivata anche da semplice comunicazione dei cittadini.

L'inosservanza per due volte di tale disposizione o di parte di essa comporta la revoca immediata della concessione.

FASCIA DEI 5 METRI – Le aree in concessione possono essere recintate con modalità che non costituiscano barriera visiva. Tali recinzioni, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, si interrompono ad una distanza di ml. 5 dalla battigia. Nella fascia dei 5 ml. dalla battigia antistante l'area in concessione è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo, fatti salvi i mezzi di soccorso.

MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREA IN CONCESSIONE – Il concessionario dovrà assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia ed anche nello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere raccolti e smaltiti secondo la normativa vigente in materia.

Il numero degli ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: mt. 5 tra le file e mt. 5 tra ombrelloni della stessa fila.

E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

Nel periodo compreso tra le ore 01.00 e le ore 05.00 è vietato l'utilizzo delle spiagge e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni ecc.) salvo espresso consenso del concessionario.

È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.

L'installazione della struttura balneare dovrà essere eseguita in conformità con i progetti già autorizzati in concessione.

ART. 4/BIS – EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - RISPETTO DELLE “LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E SOCIALI” (STRALCIO: “ATTIVITA’ TURISTICHE E RICETTIVE – PARAGRAFO SPIAGGE E STABILIMENTI BALNEARI).

E' fatto obbligo di rispettare le disposizioni di cui al presente articolo che puntualmente vengono riportate nell'allegato “A” alla presente.

ART. 5 – RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELL’ORDINANZA

I concessionari di strutture/stabilimenti balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso un'attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la **check-list** allegata alla Ordinanza della Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro n. 36/2017 del 7/06/2017, che deve essere compilata all'inizio dell'attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare immediatamente la Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro e il Comune di Pietrapaola – Ufficio Tecnico delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

ART. 6 – EMERGENZE IN MARE E SULLE SPIAGGE

Si ribadisce che è possibile segnalare qualunque *emergenza in mare e/o sulle spiagge al fine di consentire un tempestivo intervento da parte dell'Autorità marittima con il primario obiettivo di garantire la salvaguardia della vita umana in mare* chiamando uno dei seguenti recapiti:

- 0983/858211 (centralino Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Corigliano) per segnalazione situazioni di pericolo/inquinamento in spiaggia in assenza di una forza di Polizia Locale;
- Via radio sul canale 16 VHF per attività di soccorso in mare/inquinamento dell'ambiente marino;
- Tramite l'ufficio Locamare Cariati – tel. 0983/91706;
- “Numero Blu” 1530 della Guardia Costiera, gratuitamente a mezzo linea sia fissa che mobile, in caso di emergenza in mare/inquinamento dell'ambiente marino.

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

La presente Ordinanza verrà inviata alla Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro, all'ufficio Locamare Cariati, alla Polizia Locale-sede, alla Stazione dei Carabinieri di Mandatoriccio, al momento aggregata a Scala Coeli, all'ufficio amministrativo contabile-sede, ciascuno per le proprie competenze, nonché a tutti i concessionari del demanio marittimo.

E' pubblicata all'Albo on-line del Comune al seguente link:

<http://www.comune.pietrapaola.cs.it/index.php?action=index&p=465>)

e sul sito internet istituzionale (<http://www.comune.pietrapaola.cs.it/>), nonché affissa nei soliti luoghi di maggiore frequentazione da parte dei cittadini e turisti vacanzieri, in particolare lungo la spiaggia. E' fatto

altresi obbligo a ciascun concessionario di esporla in modo ben visibile agli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

È fatto obbligo, ancora, a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza e tutte le norme di richiamo in essa contenute. Gli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria e Amministrativa sono incaricati dell'esecuzione di questo provvedimento nelle forme di Legge. I trasgressori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, per il quale sarà fatta denuncia alla competente A.G., per le violazioni delle disposizioni sopra previste saranno puniti con la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del T.U. EE. LL. di cui al decreto Legislativo n. 267/2000 da euro 25,00 ad euro 500,00 fatte salve le violazioni già direttamente disciplinate dal legislatore per le quali si applicherà la sanzione prevista per il caso specifico.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della regione Calabria entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza medesima che è immediatamente esecutiva.

Il responsabile del procedimento è l'istruttore tecnico Luigi Iozzolino, raggiungibile al seguente recapito: 0983 - 994013 int. 9, oppure al seguente indirizzo di p.e.c.: utcedilizia.pietrapaola@asmepec.it.

Pietrapaola 31.05.2021



Il sindaco
(Dott. Pietro Nigro)

(All. “A”)

“LINEE GUIDA PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI” di cui al DOCUMENTO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI N. 21/75/CR2B/COV19 DEL 28 MAGGIO 2021 E ORDINANZA MINISTRO SALUTE 29 MAGGIO 2021.

ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE – (STRALCIO)

SPIAGGE E STABILIMENTI BALNEARI

Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari, alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere e vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alle piscine per l'attività natatoria e ai servizi di ristorazione, ove presenti.

- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
- Definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d'aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.
- Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti dello stabilimento.
- Raccomandare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura >37,5 °C.
- La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
- Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.
- Favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde.
- Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m² per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
- Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1 m.
- Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.
- Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.

- Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza dell'informazione, anche attraverso predisposizione di apposita cartellonistica riportante tutte le informazioni utili al mantenimento del distanziamento interpersonale e alla prevenzione di assembramenti, e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori sull'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione, con particolare riferimento, come sopra riportato, al mantenimento del distanziamento e al divieto di assembramento. Al fine di assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza. Anche il posizionamento degli ombrelloni dovrà rispettare le indicazioni sopra riportate.
- È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
- Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf) possono essere praticati nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra (es. beach-volley, beach-soccer) sarà necessario rispettare le disposizioni delle istituzioni competenti.

